

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del Reg. Data 13/07/2015	Oggetto: Centrale Unica di Committenza di cui all'art. 33, comma 3 bis, del d. lgs. n. 163/06 – Adesione alla C.U.C. con Vizzini, Mineo e Licodia Ubea.
--	--

L'anno **duemilaquindici** giorno **tredecim** del mese di **luglio** alle ore **12:00** e seguenti, nella solita Sala delle adunanze consiliari di questo Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Vice Presidente in data 01/07/2015 prot. n. 005931 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. Presiede la seduta il Sig. Macaluso Salvatore.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. **11** e assenti, sebbene invitati, n. **04**, come segue:

CONSIGLIERI	Pres	Ass	CONSIGLIERI	Pres	Ass
SBERNA FILIPPO		X	DI PAOLA VITO	X	
MARGHERONE IGNAZIO	X		CIGNA ATTILIO	X	
PAGANA CARMELA	X		CARDACI PROSPERO	X	
LA MASTRA FILIPPO	X		CURRAO SALVATORE	X	
PARLACINO GIUSEPPE		X	RAPISARDA MARIO	X	
ALLEGRA LUIGI G.	X		MACALUSO SALVATORE	X	
VIRZI' CONO C.		X	RENDA GIORGIO	X	
MARINO GIUSEPPE		X			

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O. A. EE. LL.) i Signori:

Per l'Amministrazione sono presenti: **Giunta al completo.**

Con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott.^{ssa} Francesca Sinatra.**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori: **Di Paola-Currao-La Mastra.**



Il Presidente introduce il 2° punto posto all'o.d.g., avente ad oggetto: “Centrale Unica di Committenza di cui all'art. 33, comma 3 bis, del d. lgs. n. 163/06 – Adesione alla C.U.C. con Vizzini, Mineo e Licodia Ubea” e passa la parola al Sindaco che relaziona ampiamente in merito.

Richiamandosi all'intervento del Cons. Cardaci, udito nel precedente punto all'od.g., comunica al consesso di dividerlo solo in parte.

Il Sindaco sostiene che se si fa parte di una Unione perchè bisogna andare da un'altra parte se non per l'incapacità dell'Unione stessa di portare avanti i problemi. Un Presidente che non si preoccupa dello sfaldarsi dell'Unione, perchè un Comune se ne va via, non è cosa da poco. Sostiene che, siccome, sicuramente, la Centrale Unica di Committenza dell'Unione non decollerà, bisognerà andare con un'altra Centrale.

Il Cons. Pagana chiede se vi è una contraddizione.

Il Sindaco dichiara che si è costituito l'Ufficio per la Centrale Unica di Committenza, ma ancora non riesce a decollare neanche quello. Bisogna prendere atto dell'inattività dell'Unione.

Il Cons. La Mastra chiede dove sarà questo nuovo Ufficio e quanto costerà al Comune.

Il Sindaco chiarisce che c'è un Ufficio già costituito dove andrà il nostro Responsabile per fare le gare.

Il Cons. La Mastra chiede se è a costo zero.

Il Sindaco risponde che il Comune sosterrà le stesse spese che vi sarebbero state prima con l'Unione.

Il Cons. Margherone, evidenzia che nella Centrale Unica di Committenza le spese sono all'interno dei progetti.

Si allontana l'Ass. Cardaci.

Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione e l'esito della votazione è il seguente:

- Consiglieri presenti ed aventi diritto al voto n. 11;
- voti favorevoli n. 11;

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli intervenuti;

Vista la proposta di deliberazione, a firma del Responsabile dell'Area Amministrativa geom. Cicero Antonino;

Visto l'esito della superiore votazione;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Visto l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;

D E L I B E R A

- **di approvare**, siccome con la presente approva, la proposta di deliberazione, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica, avente ad oggetto: “Centrale Unica di



Committenza di cui all'art. 33, comma 3 bis, del d. lgs. n. 163/06 – Adesione alla C.U.C. con Vizzini, Mineo e Licodia Ubea".

Successivamente si procede ad una nuova votazione per dichiarare l'immediata esecutività dell'atto. L'esito della votazione, espressa in modo palese, è il seguente:

- Consiglieri presenti ed aventi diritto al voto n. 11;
- voti favorevoli n. 11.

Pertanto, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Alle ore 13:05 la seduta è sciolta.



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952
82001950870

Cod. Fisc.

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982
95040

C.a.p.


Area n. 3 Servizi Tecnici del Territorio

PROPOSTA DI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° <u>6</u> del Registro Data <u>06/07/2015</u>	OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3 BIS, DEL D.LGS. N. 163/06 - ADESIONE ALLA C.U.C. CON VIZZINI, MINEO E LICODIA EUBEA.
--	--

Su Proposta del Sindaco



Sindaco

Pareri

Ai sensi del Decreto Legislativo n° 267/2000, come recepito dalla L.R.30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole .

Li _____



Responsabile dell'Area 3^

Per quanto concerne la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, si esprime parere favorevole . *Nulle e' da prevedere a carico del bilancio dell'Ente.*

Li 13.08.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952
82001950870

Cod. Fisc.

Tel. 095/662323, 095/662060, fax 095/662982
95040

C.a.p.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N° 06 DEL 06/07/2015

OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3 BIS, DEL D.LGS. N. 163/06 - ADESIONE ALLA C.U.C. CON VIZZINI, MINEO E LICODIA EUBEA.

IL SINDACO

PREMESSO che la Legge 27 febbraio 2015, n. 11, di conversione, con modifiche, del Decreto-Legge 31 dicembre 2014, n. 192, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 49 del 28 febbraio 2015 ed entrata in vigore il 1° marzo 2015, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, all'art. 8, comma 3-ter, recita: *“all'art. 23-ter, comma 1, primo periodo, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole da: «1° gennaio 2015» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2015»”*;

ATTESO, pertanto, che le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice dei Contratti, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., **entrano in vigore il 1° settembre 2015** e che, ad oggi, questo Comune ha la necessità e l'obbligatorietà di aderire ad una Centrale Unica di Committenza al fine di evitare, a partire dal predetto termine, problematiche nell'affidamento delle commesse pubbliche (lavori, servizi e forniture);

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza di aderire ad una Centrale Unica di Committenza, già operativa, al fine di poter essere funzionali sin dal 1° settembre 2015;

VISTI a tal proposito:

- l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 il quale dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006, come integrato dall'art. 23, comma 4, della Legge n. 214/2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, della Legge n. 135/2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, della Legge n. 147/2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, della Legge n. 89/2014, poi modificato dall'art. 23-bis della Legge n. 114/2014, ed in ultimo modificato dall'art. 3-ter della Legge n. 11/2015, dispone che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, *ovvero* costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. *Articolo che prevede espressamente il non rilascio da parte dell'Autorità per*

 *Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) del codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione ai succitati adempimenti. Tale obbligatorietà vige per tutte le gare bandite dal 1° settembre 2015 per servizi, forniture e lavori;*

CONSTATATO che l'*accordo consortile* fra i vari comuni aderenti, è quell'accordo dal legislatore definito atecnico, posto in essere tramite la sottoscrizione di convenzioni in base all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/00, come strumento alternativo all'unione dei comuni e che, secondo l'orientamento dell'ANCI, è ritenuto come il modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;

PRESO ATTO che la Centrale Unica di Committenza per lo svolgimento in forma associata delle attività di cui all'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/06, istituita fra i Comuni di Vizzini, Licodia Eubea e Mineo è già operativa e che la convenzione già stipulata, allegata in copia alla presente, prevede all'art. 16.A la possibilità che altri Comuni possano aderire alla stessa, previa approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali e l'eventuale ingresso di nuovi comuni non comporta, per i soggetti già aderenti, alcun obbligo di modificarne il contenuto;

VISTA la nota del 06/07/2015, prot. n. 6061, con cui è stato preannunciato al Sindaco del Comune di Vizzini, quale Ente capofila, la volontà di aderire alla Centrale Unica di Committenza all'uopo già istituita ed operativa, stante i rapporti di collaborazione e di fiducia posti in essere sin dall'anno 2009 con il predetto Ente e con il Responsabile della CUC;

RITENUTO, pertanto, di aderire alla Centrale Unica di Committenza istituita fra i Comuni di Vizzini, Licodia Eubea e Mineo, già operativa;

SI PROPONE

- 1. DI ADERIRE**, a far data dal 1° settembre 2015, alla Centrale Unica di Committenza per lo svolgimento in forma associata delle attività di cui all'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/06, istituita fra i Comuni di Vizzini, Licodia Eubea e Mineo, già operativa, come previsto dall'art. 16.A dell'allegata convenzione;
- 2. DI TRASMETTERE** copia della presente al Sindaco del Comune di Vizzini, quale Ente capofila della CUC istituita;
- 3. DI DICHIARARE**, data l'urgenza, la presente immediatamente esecutiva.

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3 BIS, D.LGS. 163/2006

L'anno duemilaquindici il giorno sei del mese di febbraio, in Vizzini tra:

Comune di Vizzini, con sede legale in Piazza Umberto I n. 3, P.IVA 01197770876, C.F. 82002020871, in persona del Sindaco *pro tempore*, arch. Marco Aurelio Sinatra, nato a Vizzini, il 18/02/1969, C.F. SNTMCR69B18M100A, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

Comune di Licodia Eubea, con sede in Piazza Garibaldi n. 3, P.IVA 01793570878, C.F. 82001570876, in persona del Sindaco *pro tempore*, dott. Giovanni Verga, nato a Licodia Eubea il 24/11/1948, C.F. VRGGNN48S24E578I, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

Comune di Mineo, con sede legale in Via Maurici n. 5, P.IVA/C.F. 82001450871, in persona del Sindaco *pro tempore*, avv. Anna Aloisi, nata a Catania il 10/07/1970, C.F. NNALSA70L50C351U, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente,

PREMESSO

che con delibera di C.C. n. 3 del 14/01/2015 il Comune di Vizzini ha approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza, ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, d.lgs. n. 163/2006, con i Comuni di Licodia Eubea, Mineo e Mazzarrone;

che con delibera di C.C. n. 5 del 21/01/2015 il Comune di Licodia Eubea ha approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza, ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, d.lgs. n. 163/2006, con i Comuni di Vizzini, Mineo e Mazzarrone;

che con delibera di C.C. n. 4 del 04/02/2015 il Comune di Mineo ha approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza, ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, d.lgs. n. 163/2006, con i Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, e Mazzarrone;

che in forza delle predette delibere, tutte esecutive, i Sindaci dei Comuni in questione intervengono per la sottoscrizione della presente convenzione.

RITENUTO

che l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti

contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
che l'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006, come integrato dall'art. 23, comma 4, della Legge n. 214/2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, della Legge n. 135/2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, della Legge n. 147/2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, della Legge n. 89/2014, poi modificato dall'art. 23-bis della Legge n. 114/2014, dispone che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Articolo che prevede espressamente il non rilascio da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ex AVCP oggi ANAC) del codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione ai succitati adempimenti. Tale obbligatorietà ai sensi dell'art. 23 -ter, comma 1, della Legge n. 114/2014 vige per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori;

che è intenzione dei comuni di Licodia Eubea, Mineo e Vizzini di aderire alla presente convenzione per l'espletamento delle funzioni della centrale unica di committenza,.

Tutto ciò premesso e ritenuto

SI CONVIENE E STIPULA

1. PREMESSE.

Quanto premesso e ritenuto costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

2. OGGETTO.

Con la presente convenzione i comuni **di Licodia Eubea, Mineo e Vizzini** si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata le funzioni di centrale unica di committenza, ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, d.lgs. n. 163/2006, al fine di conseguire significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, con un impiego razionale delle risorse umane e strumentali disponibili.

3. FINALITA'.

La convenzione persegue le seguenti finalità:

- a) migliorare la qualità dei servizi mediante la realizzazione e l'attuazione di standard uniformi;
- b) ridurre i costi per l'erogazione dei servizi;
- c) ottimizzare l'impiego delle professionalità e delle risorse umane già presenti negli enti aderenti;
- d) favorire la semplificazione dei processi amministrativi;
- e) aumentare le possibilità di accedere a finanziamenti;
- f) realizzare una progressiva integrazione dell'azione amministrativa dei comuni interessati dalla convenzione.

4. AMBITO TERRITORIALE.

L'ambito di applicazione della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti.

5. ENTE DELEGATO PER LA GESTIONE.

La sede dell'ufficio comune viene individuata presso il **Comune di Vizzini**, che rivestirà il ruolo di **Ente Capofila**, delegato ad esercitare le funzioni amministrative ed a espletare i servizi **affidenti alla centrale unica di committenza**.

6. A. DIREZIONE DELL'UFFICIO; B. FUNZIONAMENTO; C. DOCUMENTAZIONE; D. ORGANIZZAZIONE.

A. Alla direzione dell'ufficio **delle attività inerenti la centrale unica di committenza**, è preposto il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune Capofila, qualificato, a tutti gli effetti responsabile del procedimento, il quale verrà nominato con provvedimento del Sindaco dell'Ente in questione, su proposta della Conferenza dei Sindaci, fatte salve eventuali diverse indicazioni di tale organo collegiale.

Compete al responsabile dell'ufficio l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, sia di quelli a rilevanza interna, sia di quelli a rilevanza esterna.

B. Il Responsabile, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, si avvale del personale dell'ufficio del Comune Capofila, e di quello assegnato dagli altri Enti aderenti, nonché delle risorse rese disponibili in esecuzione della presente convenzione.

C. Sono a disposizione del Responsabile gli atti ed i documenti, detenuti dalle strutture degli enti

associati, utili per l'esercizio delle funzioni.

D. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio comune sono regolate dal regolamento dell'ufficio e dei servizi del Comune ove ha sede quest'ultimo.

7. FUNZIONI E SERVIZI ASSOCIATI.

Il Servizio associato svolgerà le funzioni di centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., curerà la gestione delle procedure di gara, afferenti l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ovvero dal bando all'aggiudicazione definitiva della gara, anche di settori, aree o servizi che non fanno capo agli uffici tecnici comunali dei comuni aderenti, più precisamente:

1. collabora con il servizio competente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
2. concorda con il servizio competente la procedura di gara per la scelta del contraente;
3. collabora nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
4. collabora nella redazione del capitolato speciale;
5. definisce, in collaborazione con il servizio competente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
6. definisce in caso di applicazione della regola dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
7. collabora con il RUP nella redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
8. cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
9. nomina la commissione giudicatrice (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
10. provvede all'aggiudicazione provvisoria;
11. fornisce elementi tecnico - giuridici per la difesa in giudizio in eventuali contenziosi insorti

in relazione alla procedura di affidamento;

12. collabora con il servizio competente ai fini della stipulazione del contratto;

13. cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Le procedure della centrale unica di committenza si svolgeranno come di seguito:

1. la Centrale Unica di Committenza si impegna, entro 15 giorni dalla ricezione della determina a contrarre - quest'ultima completa degli elementi previsti per norma - e ad attivare la procedura di gara;

2. completata la procedura di aggiudicazione, la CUC rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione provvisoria, ai fini degli atti consequenziali;

Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la Centrale Unica di Committenza potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente.

8. COMPETENZE E FUNZIONI DEI SINGOLI COMUNI ADERENTI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.

Restano di esclusiva competenza degli enti aderenti alla centrale unica di committenza, sia la fase che precede la predisposizione degli atti di gara (nomina del responsabile unico dei procedimenti, programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, determinazione a contrattare e le relative procedure, ecc.), sia la fase che segue (aggiudicazione definitiva, stipula del contratto, consegna dei lavori, direzione dei lavori, contabilità, collaudo, ecc.). In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:

A. la nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) ex art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006;

B. la programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, la redazione e l'approvazione dei progetti e di ogni atto ed elaborato che ne costituiscono presupposti, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;

C. l'adozione della determina a contrattare e della determina di aggiudicazione definitiva;

- D.** la stipulazione del contratto di appalto, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata;
- E.** l'affidamento della direzione dei lavori o dell'esecuzione dei servizi, fatte salve le funzioni e le tipologie di servizi rimesse ad altri organi ed uffici, come, tra l'altro, individuate nella presente convenzione;
- F.** ogni adempimento connesso alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- G.** il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere, compreso l'affidamento degli incarichi sempre che il servizio non rientri nelle tipologie già rimesse ad altri soggetti, sulla base della presente convenzione;
- H.** gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, dei servizi e forniture ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento, e secondo la cronologia di quest'ultimi;
- I.** comunicazione e trasmissione all'ex AVCP delle informazioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006.

9. FACOLTA' DEI SINGOLI COMUNI ADERENTI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ED ONERI PER EVENTUALI ESPERTI.

L'Ente aderente alla centrale unica di committenza può delegare a quest'ultima l'attività di verifica tecnica ed amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico, ivi compresi quelli assicurativi che non trovano copertura nei quadri di spesa di ogni singolo intervento.

L'Ente aderente potrà avvalersi del supporto della CUC nell'esame di eventuali proposte di varianti (in corso di esecuzione del contratto, in corso d'opera, progettuali in sede di offerta).

In caso di appalto da aggiudicare, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni, che la Centrale unica di committenza riterrà opportuno inserire nella commissione giudicatrice, previa approvazione dello stesso Comune interessato. Tali oneri saranno riportati nei quadri economici della spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dallo stesso Ente aderente.

10. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE PER LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.

Ciascun Comune aderente alla CUC è tenuto entro il 31 dicembre di ogni anno, a trasmettere alla Centrale Unica di Committenza l'elenco dei lavori e dei servizi e forniture per i quali si prevede l'affidamento nell'anno successivo, fatte salve le comunicazioni utili in relazione alle gare da effettuare, anche *medio tempore*.

In considerazione di tale elenco la C.U.C. redige uno scadenziario, con l'elenco degli incombenzi occorrenti allo svolgimento della relativa gara, con indicazione dei tempi da rispettare, e con precisazione, anche tramite tempestive e successive comunicazioni, delle informazioni, dei documenti e degli atti necessari all'espletamento della gara, e su cui occorre attività di collaborazione da parte del singolo Comune interessato, e dei relativi uffici.

11. COSTI E SPESE DI GESTIONE.

Si stabilisce che le spese necessarie per l'espletamento delle singole gare di appalto, saranno sostenute dall'Ente in favore del quale la procedura di evidenza pubblica viene espletata, così come restano a carico del Comune interessato le spese afferenti eventuali contenziosi che dovessero sorgere nel corso dell'espletamento della relativa gara.

Gli oneri finanziari per la gestione della Centrale Unica di Committenza sono ripartiti secondo principi di solidarietà ed equa ripartizione fra gli enti aderenti, e quindi secondo una percentuale calcolata in modo direttamente proporzionale al numero di abitanti di ciascun Comune.

La gestione finanziaria dovrà mirare all'ottimizzazione delle risorse e al contenimento dei costi, in primo luogo garantendo il rispetto dei limiti imposti ai singoli enti alle spese di personale e di tutte le altre a cui normative vigenti impongono tagli o contingentamenti.

I Comuni aderenti stabiliscono, pertanto, che a carico degli stessi sarà posto un contributo annuale, per la compartecipazione alle spese di gestione, di € 200,00 da rivalutarsi ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati.

12. CONFERENZA DEI SINDACI.

Le funzioni di indirizzo generale e di controllo sulle attività oggetto della presente Convenzione e sulla gestione delle risorse sono esercitate dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti, tenendo conto della relazione annuale del responsabile dell'ufficio.

Ciascun Sindaco può delegare un Assessore a partecipare alle sedute della Conferenza, a cui

possono essere invitati a partecipare i Segretari ed i dipendenti degli Enti interessati.

La Conferenza dei Sindaci si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno su iniziativa del Sindaco del Comune Capofila, ed in seduta straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta uno dei Sindaci dei Comuni aderenti, anche al fine di valutare l'andamento del servizio, le eventuali proposte di riorganizzazione dello stesso o le richieste di nuove adesioni, e per quant'altro attiene al servizio associato.

E' compito della Conferenza dei Sindaci stabilire i criteri programmatici del servizio, gli obiettivi e le priorità, tenendo conto anche delle indicazioni del Responsabile del Procedimento.

13. COMUNE CAPOFILA E FUNZIONE DI DIREZIONE.

Il Comune di Vizzini, quale Ente Capofila, è responsabile dell'attuazione della presente convenzione.

Il coordinamento del servizio convenzionato, unitamente alla individuazione degli obiettivi programmatici sono riservati alla Conferenza dei Sindaci.

La rappresentanza verso i terzi, ai fini di quanto previsto nella presente Convenzione è attribuita al Sindaco del Comune di Vizzini.

14. VEICOLI E STRUMENTI OPERATIVI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.

I Comuni aderenti si impegnano a valutare l'eventuale acquisto di nuovi strumenti e mezzi, laddove strettamente necessari al miglior funzionamento del servizio, riservandosi di stabilire le quote di partecipazione di ciascun Ente, tenuto conto dei vincoli di spesa e delle limitazioni previste dal legislatore.

Il Responsabile del Servizio, previa indicazione della Conferenza dei Sindaci, e quindi anche in sede di piano programmatico, dispone per l'assegnazione dei mezzi, del personale addetto, delle attrezzature e dei mezzi tecnici occorrenti per l'espletamento del servizio, già a disposizione dei Comuni aderenti, fatte salve le possibilità di modifiche dipendenti da esigenze contingenti.

Le attrezzature, ed i beni, compresi eventuali hardware e software acquistati o locati per l'espletamento del servizio, saranno inseriti tra i beni del Comune Capofila, ed il relativo costo (a titolo esemplificativo: prezzo o canoni), compreso quello di gestione per la manutenzione e l'utilizzo verrà ripartito in modo proporzionale al numero di abitanti dei singoli Comuni convenzionati, come censiti al 31 dicembre dell'anno precedente.

I beni destinati al servizio in forma associata ritorneranno, in caso di scioglimento e/o cessazione degli effetti della convenzione, nella piena disponibilità del Comune intestatario, mentre per quelli eventualmente acquistati in forma associata rimarranno nella disponibilità del Comune Capofila, che provvederà, in favore degli altri Associati, alla liquidazione, quota parte, del valore residuo. Per i beni locati o presi in leasing il relativo canone rimarrà a carico del Comune o dei Comuni presso cui il bene resterà impiegato, e/o censito.

Il riparto dei costi di funzionamento e di manutenzione di automezzi ed attrezzature sarà effettuato, tra gli Enti convenzionati, in rapporto alle ore di impiego effettivamente prestate e del servizio effettuato presso il territorio di ciascun Comune convenzionato.

Il Responsabile del Servizio, con cadenza trimestrale, provvederà a trasmettere ai Comuni associati il rendiconto delle spese per la gestione delle attrezzature e degli automezzi, nonché per gli acquisti effettuati per il funzionamento del Servizio associato.

Nel disporre acquisti e spese il Responsabile del Servizio, così come la Conferenza dei Sindaci, dovrà tenere conto delle norme sul contenimento della spesa pubblica, e dei parametri di riferimento dei singoli Comuni, anche al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio degli stessi, e per preservarne la corretta gestione finanziaria.

15. A. DURATA; B. RINNOVO.

A. La presente convenzione sarà operativa a seguito della sottoscrizione da parte di almeno due Comuni e progressivamente, previa necessaria sottoscrizione, per i successivi Comuni aderenti ed avrà la durata triennale.

B. La convenzione può essere rinnovata, prima della scadenza naturale, mediante consenso espresso con deliberazioni consiliari, dagli Enti aderenti, almeno nel numero di due.

16. A. ADESIONE NUOVI COMUNI; B. RECESSO; C. SCIoglimento CONSENSUALE.

A. Per tutta la durata della presente convenzione è consentito ad altri Comuni di aderire alla stessa, previa approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali. L'ingresso di un nuovo Comune non comporta, per i soggetti già aderenti, alcun obbligo di modificare la presente convenzione.

B. Ciascuno degli Enti convenzionati potrà recedere unilateralmente dalla presente convenzione attraverso apposita deliberazione consiliare, e formale comunicazione, da trasmettere agli altri

Comuni associati. Il recesso ha effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene esercitato, fatto salvo il termine di preavviso di giorni trenta.

Restano, pertanto, a carico dei Comuni che hanno manifestato la volontà di recesso le spese maturate sino all'operatività del diritto esercitato, così come eventuali contributi pluriennali concessi dallo Stato e dalla Regione a titolo di incentivo della gestione.

C. La convenzione cessa di avere efficacia, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa consensualmente, con apposita delibera consiliare condivisa da tutti i Comuni aderenti, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre comunque dall'1 gennaio dell'anno successivo in cui è stato deliberato.

17. RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si opera rinvio automatico alle norme di legge vigenti in materia e ad eventuali intese che potranno essere raggiunte di volta in volta dai Comuni aderenti.

18. REGISTRAZIONE E BOLLO.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16 TAB B, D.P.R. 642/72 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

L.C.S.

Il Sindaco del Comune di Vizzini: arch. Marco Aurelio Sinatra

Il Sindaco del Comune di Licodia Eubea: dott. Giovanni Verga

Il Sindaco del Comune di Mineo: avv. Anna Aloisi